

**Dore.** — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda giusto disporre che nelle denunce dello stato patrimoniale per l'applicazione dell'imposta stabilita dal decreto 24 novembre 1919, sia tenuto conto del deprezzamento subito dai terreni flosserati o disboscati; e della diminuzione del patrimonio zootecnico causata da disastrose malattie infettive del bestiame quali l'afta, il carbonchio e la septicemia, nonché da una recrudescenza di reati abigeatari ».

**RISPOSTA.** — « Per le tassative disposizioni vigenti, la determinazione del patrimonio, deve essere fatta in base alla consistenza dello stesso al 1<sup>o</sup> gennaio 1920.

« L'Amministrazione non può prescindere dalla rigorosa osservanza di tale principio fondamentale; e non può quindi violare la legge per tener conto della diminuzione del patrimonio zootecnico avvenuta dopo il 1<sup>o</sup> gennaio 1920, per malattie infettive del bestiame (quali l'afta, il carbonchio e la septicemia) o per reati abigeatari.

« E neppure può tenersi in considerazione, come l'onorevole interrogante vorrebbe, il deprezzamento subito dai terreni flosserati o disboscati. L'articolo 10 (1<sup>o</sup> comma) del decreto-legge 22 aprile 1920 stabilisce che la valutazione dei terreni in un primo momento deve essere esclusivamente fatta moltiplicando pel coefficiente fisso di 325 l'imposta erariale principale del 1916.

« Ma siccome così fatta valutazione è solo provvisoria, e la legge espressamente dichiara che ad essa va sostituita poi una nuova valutazione, da eseguirsi entro un quinquennio, non più col sistema induttivo del primo periodo ma secondo norme razionali stabilite dagli articoli 11 e 12 della legge, ne deriva che qualora quest'ultima valutazione sia inferiore a quella precedente, il contribuente avrà diritto al rimborso della imposta eventualmente in più pagata.

« Nessun danno effettivo, perciò, viene a colpire il proprietario dei terreni flosserati o disboscati, giacché in definitiva, del deprezzamento dei propri fondi, viene — al massimo — tenuto conto entro un quinquennio — tenuto debito conto.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« MASCIAntonio ».

**Frova.** — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere come fu prorogato il termine a tutto maggio 1920 per il pagamento della tassa di vidimazione sulle licenze di circolazione degli autoveicoli e sui certificati di idoneità di conduzione, sia pure prorogato a tutto maggio 1920, anche quello per l'accertamento, conteggio e conguaglio del deposito cauzionale, di cui l'articolo 3 del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2033, varie essendo le

cause, non imputabili ai contribuenti, che impedirono l'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge ».

**RISPOSTA.** — « Nessun provvedimento d'ordine generale esiste che abbia prorogato a tutto maggio 1920 il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle licenze di circolazione degli autoveicoli e dei certificati di idoneità dei conducenti. Solo per alcune provincie, e propriamente per quelle di Bergamo, Catania, Como, Milano, Ravenna e Torino, in vista delle straordinarie circostanze fatte presenti dalle autorità locali, si sono accordate dalle proroghe speciali per l'eseguimento delle formalità di vidimazioni delle quali si tratta.

« Per quanto poi riguarda l'accertamento, il conteggio e conguaglio del deposito cauzionale di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2083, non consta al Ministero che l'applicazione dell'anzidetto decreto alla quale attendono con ogni cura gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, abbia dato luogo ad inconvenienti. E pertanto non si ritiene opportuno, ora che il termine assegnato è trascorso, di dilazionarlo con un provvedimento di ordine generale.

« Però si assicura l'onorevole interrogante che nei casi in cui potrà accertarsi che il ritardo del nuovo accertamento, comunque eseguito dopo il 31 marzo 1920, non è imputabile al contribuente, il Ministero non mancherà di esaminare con ogni benevolenza la opportunità di accordare, di volta in volta, la sanatoria.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« MASCIAntonio ».

**Guarino.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere quando sarà decretato il congedo degli ufficiali farmacisti di complemento delle classi 1891 e 1892, i quali in relazione alle disposizioni inerenti alla smobilitazione generale attendono da tempo il provvedimento invocato ».

**RISPOSTA.** — « Al servizio farmaceutico militare si provvede, come è noto, con farmacisti militari (cioè farmacisti effettivi, che sono impiegati civili) e non ufficiali farmacisti di complemento (vale a dire farmacisti ai quali è dato un grado militare durante la loro permanenza alle armi).

« Le tabelle organiche attuali comprendono 112 farmacisti, ma essi sono ridotti effettivamente, per collocamenti a riposo, per morte, per dimissioni, a soli sessantuno.

« Con questi e con gli ufficiali farmacisti (complemento) rimasti in seguito al congedamento delle precedenti classi (1887, 1888, 1889, 1890) avvenuto nello scorso ottobre, si deve far fronte alle neces-